

AGENZIA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI  
 12 OTT. 2015  
 PROT. GENERALE N. 15017

*526247*  
*19/10/15*  
*13/10/15*

*S. Bullone via 5566 (Cassino)*  
*Dirigente UOC Gestione Servizi*  
*Avv. Maria F. Crupi*  
*Avv. Maria F. Crupi*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

tra l'Università degli Studi di Milano codice fiscale n. 80012650158 con sede legale in Milano via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianluca Vago nato a Bovisio Masciago (MI) il 25/11/1960

E

Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli P.IVA/C.F. 01367190806 con sede legale in Via Provinciale Spirito Santo Palazzo Gangeni, 24, 89124 REGGIO DI CALABRIA (RC) nella persona dell'Avv. COMMISSARIO STRAORDINARIO Francesco Antonio Benedetto nato a NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA (USA)) il 28/09/1956

PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare,
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1  
(Condizioni Generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti (in compres. masterzzandi, dottorandi e specializzandi) o laureati, masterzzati e dottor di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi dall'Università degli studi di Milano (soggetto promotore), presso Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, (soggetto ospitante).

Art. 1 bis

Il tirocinio, svolto al di fuori del territorio lombardo da soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi, sarà formalizzato previa verifica di tutti i requisiti previsti per legge, con le specifiche ed ulteriori convenzioni e modelli di progetto formativo previsti dalle regioni e dalle province autonome di riferimento

Art. 2  
(Tirocinio)

- 1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'Università degli studi di Milano, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
- 2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo
- 3 - Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusura formalizzata del soggetto ospitante
- 4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti

Art. 3  
(Progetto formativo Individuale)

- 1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal brocinante
- 2 - Nel progetto formativo vengono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del brocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste per i tirocini extracurricolari e la formazione in materia di salute e sicurezza
- 3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione
- 4 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni brocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8

*[Handwritten signature]*

#### Art. 4

##### (Le funzioni di tutoraggio)

- 1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
- 2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo o garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predisponde, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
- 3 - Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
- 4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

#### Art. 5

##### (Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante.
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

#### Art. 6

##### (Soggetto Promotore)

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini extracurricolari alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione

#### Art. 7

##### (Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- erogare ai favore di coloro che svolgono tirocini extracurricolari una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini extracurricolari, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- consegnare una copia della presente convenzione e ciascun tirocinante all'atto della sottoscrizione del progetto formativo individuale.

#### Art. 8

##### (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D L gs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. art. 37 D Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

**Art. 9**

**(Trattamento dei dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D. Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

**Art. 10**

**(Durata della convenzione e recesso)**

La presente Convenzione decorre dalla data sottindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo,
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

**Art. 11**

**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

**Disposizioni particolari**

**(Disposizioni specifiche e/o deroghe agli articoli precedenti)**

A rettifica dell'art. 10 la presente convenzione ha validità biennale dalla data di sottoscrizione. Non è previsto il tacito rinnovo.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.


Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 27 OTT 2015

Università degli studi di Milano

Il Rettore

Prof. Giulio Vago



Azienda Ospedaliera Bianchi Melacino Morelli

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Francesco Antonio Benedetto

